

**ASPETTI APPLICATIVI DGR  
830/2024: NORME  
SANZIONATORIE PER SRA01,  
SRA29 (e M11) e SRA19**

**INCONTRO DIVULGATIVO PER CAA, ODC, TECNICI BOLLETTINI (E  
ISTRUTTORI SACP)**

**WEBINAR 10/06/2024 – AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE**

# Contenuto della presentazione

- Riferimenti normativi
- Controlli eseguiti su interventi agro-clima-ambiente SRA/TO
  - Criteri di ammissibilità (cenni)
  - Difformità di superficie (cenni)
  - Condizionalità (cenni)
  - **Mantenimento/riduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI)**
  - **Infrazioni a Requisiti minimi (RM) e Impegni tecnici definiti in DGR 830/2024**

*NOTA: i contenuti della presentazione sono un sintesi degli atti approvati vigenti e non ne sono in alcun modo sostitutivi*

# Riferimenti normativi

- **Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116** e regolamenti applicativi/di esecuzione
- **Piano strategico della PAC 2023-2027** dell'Italia (PSP 2023-2027) e relative modifiche approvate o in corso di approvazione ma già operative
- “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (**CoPSR 2023-2027**)
- **Disposizioni comuni per bandi SRA** (DGR 2375/2022 e 2170/2023)

# Riferimenti normativi (2)

- **Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42** “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 ... recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune” ed in particolare il **Capo VI che disciplina le sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale**;
- .. in relazione alle percentuali di riduzione previste, tra l'altro, dagli articoli 12, 13 e 14, **le disposizioni attuative ed i criteri di determinazione sono stabiliti con uno o più decreti del MASAF ai sensi dell'articolo 25**

# Riferimenti normativi (2bis)

**Le norme sanzionatorie del DLgs n. 42/2023 si applicano:**

- agli interventi agro-clima-ambiente **SRA**
- agli impegni, ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti, relativi a azioni/ai tipi di operazione dei programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022 (**TO**), **qualora finanziati con risorse FEASR 2023-2027,**

# Riferimenti normativi (3)

- in base all'articolo 17 del **Dlgs 42/2023**:
  - alle misure agro-climatico-ambientali o di imboscamento dei terreni agricoli relative a **domande ammesse entro il 31 dicembre 2006**, ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (CE) n. 1257/1999, **continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità**, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboscamento sottoscritti;
  - alle **misure relative ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati**, continua ad applicarsi la disciplina già definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 dalle Regioni (**DGR 133/2019**)

# Riferimenti normativi (4)

- **DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024**, reca “Disposizioni attuative e criteri per **determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027** e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli **interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027**”
- L’articolo 12 individua le **modalità di applicazione delle riduzioni o esclusioni dei pagamenti in caso di mancato rispetto**:
  - degli **impegni** ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del Regolamento (UE) n. 2021/2115,
  - oppure degli **altri obblighi** dell’intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”)

# Riferimenti normativi (5)

**DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024** (sempre art. 12) **demanda a provvedimenti delle Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP**, sentito l'Organismo Pagatore competente, l'individuazione:

- a) delle **fattispecie di inosservanza di impegni collegati ai montanti** riferiti a intervento/azione/macrogruppo/ coltura/unit amount/gruppo coltura/coltura/parcella /UBA o capo, impegni pertinenti di condizionalità;
- b) dei **livelli della gravità, entità e durata** di ciascuna inosservanza ai sensi dell'Allegato 4 dello stesso DM;
- c) di **ulteriori fattispecie di inosservanze che costituiscono violazioni gravi**;
- d) di eventuali **violazioni di impegni specifici** per tipologia di intervento che comportano **l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento** stesso

# Riferimenti normativi (6)

- **DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024** all'articolo 14, determina il parametro per la definizione **dell'inadempienza grave e della ripetizione dell'infrazione**

# Riferimenti normativi (7)

- **Delibera Num. 830 del 14/05/2024: DISPOSIZIONI COMUNI IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DI INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI IN ORDINE A IMPEGNI PER MISURE A SUPERFICIE/CAPO, ASSUNTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI (UE) N. 2021/2115, (UE) N. 1305/2013 E (CE) N. 1698/2005, ANCORA VIGENTI E PER I QUALI SONO DOVUTI PAGAMENTI A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE 2023-2027, E APPROVAZIONE DEL QUADRO SANZIONATORIO**

# Controlli eseguiti su SRA/TO

- Criteri di ammissibilità (cenni)
- Difformità di superficie (cenni)
- Condizionalità (cenni)
- Mantenimento/riduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI)
- **Infrazioni a Requisiti minimi (RM) e Impegni tecnici definiti in DGR 830/2024** (tema principale incontro/presentazione)

# Criteria di ammissibilità *(cenni da Art 11 DLgs 42/2023)*

- Articolo 11 del DLgs 42/2023, in caso di **violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali**, stabiliti dal PSP, il **sostegno è rifiutato o recuperato integralmente**.
- **Problemi** in generale in caso di mancato rispetto ma **in particolare per SRA01** perché la **iscrizione a SQNPI è considerata «condizione di ammissibilità»** a differenza di SRA19-3 e SRA29 per le quali la mancata iscrizione a SQNPI e Bio è considerata come impegno e quindi soggetta a maggiore flessibilità

# Criteria di ammissibilità SRA01

- **Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione** (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata (C01);
- **Le superfici eleggibili devono essere individuate in SQNPI (C02).**

# Criteria di ammissibilità SRA19

- **Per Azione 1 - Adesione con tutta la SAU aziendale** su cui vengono eseguiti i trattamenti, **ad eccezione dei prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a riposo.**
- **Per Azione 2 - Adesione con tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo di coltura** (colture arboree, colture erbacee e colture orticole) **scelte** al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- **Per Azione 3 - Adesione con tutta la SAU aziendale delle colture ammesse a premio e scelte** al momento della presentazione della domanda di sostegno.

## Specifiche alle condizioni di ammissibilità

**Per tutte le Azioni la superficie oggetto di aiuto può ridursi anche oltre il 20% definito nelle disposizioni comuni nelle singole annualità di impegno in funzione della variabilità del piano colturale. La verifica della tolleranza del 20% viene comunque eseguita tenendo conto della adesione annuale alle azioni delle colture individuate nella domanda di sostegno rispetto alla presenza delle stesse colture nel piano colturale annuale.**

Per le sole **colture annuali è ammesso anche il caso di assenza di superfici di colture** in una o più annualità: in tal caso l'aiuto non viene corrisposto, ma l'impegno viene mantenuto nelle annualità successive in caso di presenza delle colture nel piano colturale.

In domanda di pagamento di ciascuna annualità **è possibile escludere superfici di colture**, o gruppi di colture, impegnati quando queste determinano **variazioni in aumento delle superfici** sotto impegno rispetto alla SOI della domanda di sostegno...

# Criteri di ammissibilità SRA29

- Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state **notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno**, salvo diversa disposizione derivante dalla modifica del PSP 2023-2027 (**entro il 30 gennaio**);
- le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” **devono essere notificate precedentemente all’avvio del periodo di impegno**, salvo diversa disposizione derivante dalla modifica del PSP 2023-2027; in ogni caso, per potere procedere ai pagamenti la notifica dovrà essere stata validata dall’Organismo di Controllo entro i tempi previsti dalla normativa nazionale vigente;
- Le superfici che sono state **oggetto di sanzione con riavvio del periodo di conversione possono accedere esclusivamente all’Azione SRA29.2**;
- Le **superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall’applicazione dei disciplinari biologici** dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (UE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del Regolamento (UE) n.1305/2013 (PSR 2014-2022) **possono accedere esclusivamente all’Azione SRA29.2**.
- **Specifiche alle condizioni di ammissibilità:**
  - L’intervento è **applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale limitatamente alle colture per le quali è stata eseguita la analisi di giustificazione degli aiuti o per colture assimilabili**.

# Difformità di superficie *(Cenni da Art .6 comma 3 DLgs 42/2023)*

Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura **dichiari una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura** a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale è **sottratta**:

- a) **due volte la differenza accertata** per il gruppo coltura in questione, se questa è **superiore al 3% o a due ettari, ma non superiore al 20%** della superficie determinata;
- b) **l'intero importo dell'aiuto** o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione **se la differenza accertata è superiore al 20%**;
- c) **se la differenza accertata è superiore al 50%, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto** o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento il saldo restante è azzerato

# Condizionalità (cenni) *Vedi allegato 2 DM DM 93348/ 2024*

Il procedimento per la definizione del calcolo della **riduzione applicabile in caso di inadempienze non intenzionali** è il seguente:

- per ogni criterio CGO o norma BCAA (di seguito Requisito) in cui si riscontra l'inosservanza di un obbligo, l'inadempienza è quantificata in termini di portata, gravità e durata: bassa = 1; media = 3; alta = 5;
- una volta quantificati i tre indici per ogni Requisito violato, **si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5.**
- Il punteggio ottenuto si confronta con la seguente **griglia di valori:**

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale a 5,00	5%

e viene definita la **percentuale di riduzione applicabile all'importo complessivo dei pagamenti concessi nel corso degli anni civili in cui si è verificata l'inosservanza.** Tale procedura deve essere ripetuta per ogni singolo Requisito violato.

# Condizionalità (cenni) (2) *Vedi allegato 2 DM DM 93348/2024*

Ulteriori indicazioni sempre in allegato del del Dm 933348/2024 riguardano i seguenti aspetti:

- **Inadempienze non intenzionali reiterate:** se ripetute nel giro di tre anni si applica riduzione del 10% con cumulo max pari al 20%
- **Inadempienze intenzionali:** la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è pari al 15% aumentabile da AGREA fino al 100%; nel caso di rilevazione nel corso dello stesso anno civile di più inadempienze intenzionali, gli effetti di ogni singola inadempienza si sommano e non esiste un tetto applicabile; non può essere comunque superato il 100% degli aiuti richiesti
- **Inadempienze intenzionali reiterate:** Nel caso di ripetuta reiterazione senza giustificato motivo di infrazioni considerate gravi, la percentuale applicata sale dal 15% al 30%. Per ogni ulteriore reiterazione successiva all'applicazione dell'intenzionalità, la percentuale applicabile è pari al 45%
- **Inadempienze miste:** vedi punto 4 All.2 DM 933348/2024

# Mantenimento/riduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI)

Possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- **1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie** (o del numero di capi/UBA/alveari) **ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.**
- 2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. **Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.**
- 3. se la **riduzione** tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è **superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.**
- 4. **In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti.**

Ciò **non avviene** tuttavia se:

- le superfici (o i capi/UBA/alveari) ridotte sono oggetto di **subentro** dell'impegno da parte di altri soggetti;
- le superfici (o i capi/UBA/alveari) sono ridotte per **cause di forza maggiore.**

# Mantenimento/riduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) (2)

La perdita del titolo di conduzione è considerata volontaria e le relative superfici sono conteggiate nella riduzione di SOI (**differenza importantissima e molto pesante rispetto a PSR 2014-22**)

La perdita di proprietà non viene invece considerata volontaria: le relative superfici **non sono conteggiate** come riduzione di SOI e **non determinano recupero delle annualità precedenti** ma solo quella dell'anno in corso, se non completato.

*Discussione in corso per:*

- *ripristinare le condizioni 2014-22 (perdita titolo conduzione = perdita proprietà senza sanzioni/recuperi) oppure per assoggettare al recupero le sole superfici oggetto di riduzione precedenti*
- *non sanzionare gli ultimi mesi dell'ultima annualità dopo raccolta della coltura oggetto di aiuto o almeno gli ultimi 60gg*

# DGR 830/2024 «sanzioni per mancato rispetto impegni»: struttura

- Contiene in allegato 1) le “**Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e livelli di riduzioni** dei sostegni previsti per determinati impegni di misure agroambientali assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 2021/2115 ancora vigenti e/o per i quali sono dovuti ancora pagamenti” che definisce gli ambiti applicativi e le regole generali che applicano a tutte le SRA e TO in trascinamento finanziate con risorse del CoPSR 2023-27 ;
- In allegato 2 sono riportate le **Violazioni ai Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari**.
- Nei restanti allegati sono riportate le **norme sanzionatorie specifiche di ciascun intervento SRA** ad esclusione di SRA12, SRA22 e SRA26 (e TO in trascinamento finanziato con risorse del CoPSR 2023-27)

# DGR 830/2024: principali modifiche rispetto alla DGR 133/2019

Le **principali modifiche** che sono state introdotte rispetto alla DGR 133/2019, in vigore fino al 2022 compreso (e ancora valide per TO finanziate con risorse 2014-22), riguardano:

- La definizione del nuovo livello di sanzione “**esclusione**” (*riportato in fondo alle tabelle C – GED*) che permette la applicazione di una riduzione pari all’intero importo annuale dell’aiuto, ma applicata al solo montante (es. coltura/gruppo colture): **tale livello ha permesso di spostare dalle violazioni specifiche (riportate in tabella B) o dalle GED (tabella C) alcune infrazioni per rendere più corretta e flessibile la applicazione delle sanzioni;**
- La individuazione di alcune infrazioni che determinano la **applicazione diretta della «violazione grave»** in alcuni casi specifici (*riportate in tabella B.1*).
- **Individuazione di sanzioni specifiche per mancata fornitura dati aziendali** per attività di monitoraggio (*Allegato 1 DGR 030/2024*)
- **Eliminazione dell’obbligo e relativa sanzione per «Obblighi in materia di pubblicità e informazione»**

# Sanzioni per mancato rispetto dei Requisiti minimi *(Allegato 2 DGR 830/2024)*

**Tabella 1 - Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto**  
**Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione e individuazione degli indici di GRAVITÀ, ENTITÀ E DURATA**

Requisiti/impegni	Specifiche	Montante	Livello	Gravità	Entità	Durata
Comunicazione effluenti	<p><b>In zone ordinarie (ZO). È richiesta per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allevamenti o impianti che producono e aziende che utilizzano più di 3000 kg all'anno di azoto;</li> <li>- aziende senza allevamento e che non effettuano alcun trattamento diverso dallo stoccaggio che utilizzano più di 6000 kg all'anno di azoto.</li> </ul> <p><b>In zone vulnerabili (ZVN). È richiesta per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allevamenti o impianti che producono e aziende che utilizzano più di 1000 kg all'anno di azoto;</li> <li>- aziende senza allevamento e che non effettuano alcun trattamento diverso dallo stoccaggio che utilizzano più di 3000 kg all'anno di azoto.</li> </ul>	Intervento/ Azione/ Tipo di operazione	Basso 1	Presente ma non rinnovata	Sempre alto	Sempre alto
			Medio 3	Presente ma non aggiornata		
			Alto 5	Non presente		

**NOTA Per il calcolo delle sanzioni si utilizza lo stesso schema di calcolo previsto per le infrazioni a impegni GED**

# Infrazioni a impegni tecnici

- Tipologia di infrazioni / conseguenze
- Montante
- Concetto di ripetizione
- Concetto di Impegno pertinente di condizionalità
- Sistema di controllo specifico per SRA01, SRA19-3 e SRA29

# Tipologia di infrazioni / conseguenze (tabella riepilogativa) *in rosso le novità rispetto a DGR 133/2019*

Infrazioni	Conseguenze
Infrazione impegno con attribuzione di entità gravità e durata ( <b>GED</b> )	Applicazione al montante della riduzione del <b>3%, 5%, 10%</b> .
<b>Infrazione impegno con attribuzione di esclusione</b>	Applicazione al montante della <b>riduzione del 100%</b>
Infrazione a impegno pertinente di condizionalità	Applicazione al montante di <b>maggiorazione doppia</b> rispetto alla riduzione 3% 5% 10%
Ripetizione infrazione analoga con gravità entità e durata NON alta, alta, alta	Applicazione al montante di <b>maggiorazione doppia</b> rispetto alla riduzione 3% 5% 10%
Ripetizione di infrazione analoga GED alta, alta,alta <b>con esclusione</b>	<b>Violazione grave</b> recupero annualità precedenti ed esclusione dal pagamento montante Intervento/tipo di operazione/azione per l'anno civile in corso e per l'anno successivo
Ripetizione infrazione <b>a impegno GED (qualsiasi gravità) e a</b> impegno pertinente di condizionalità	<b>Violazione grave</b> recupero annualità precedenti ed esclusione dal pagamento montante Intervento/tipo di operazione/azione per l'anno civile in corso e per l'anno successivo

# Tipologia di infrazioni / conseguenze (tabella riepilogativa) *in rosso le novità rispetto a DGR 133/2019*

Infrazioni	Conseguenze
<b>Violazioni specifiche</b>	<b>Esclusione dal pagamento (100%)</b> al Intervento/tipo di operazione/azione per gli anni in cui è stata commessa l'infrazione
Ripetizione Violazioni specifiche	<b>Violazione grave</b> recupero annualità precedenti ed esclusione dal pagamento montante Intervento/tipo di operazione/azione per l'anno civile in corso e per l'anno successivo. Le violazioni gravi degli Impegni Aggiuntivi Facoltativi (IAF) determinano gli effetti di cui sopra solo sui premi IAF (DGR 133/2019).
<b>Violazione grave</b>	<b>Violazione grave</b> recupero annualità precedenti ed esclusione dal pagamento montante Intervento/tipo di operazione/azione per l'anno civile in corso e per l'anno successivo. Individuate nella DGR casi che comportano anche la revoca della concessione

# Calcolo della % di riduzione in caso di infrazioni GED (Allegato 4 DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 )

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di entità, gravità e durata per l'impegno violato.

<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
<b><math>1,00 \leq x &lt; 3,00</math></b>	<b>3%</b>
<b><math>3,00 \leq x &lt; 5,00</math></b>	<b>5%</b>
<b><math>x \Rightarrow 5,00</math></b>	<b>10%</b>

# Violazioni GED su gruppi impegni (*Allegato 4 DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024*)

Ove nel corso del controllo venga riscontrata l'inosservanza di più impegni afferenti ad uno stesso gruppo di impegni, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ciascun impegno violato. Si effettua poi la somma delle medie degli impegni violati, così come riportato al punto successivo.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ( $> 0,05$ ).

Ciascun punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

# Violazioni GED su gruppi impegni (*Allegato 4 DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024*)

<b>GRUPPO di impegni</b>	<b>Impegni di misura</b>	<b>Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura</b>	<b>Media GED dei singoli impegni</b>	<b>Somma medie singoli impegni</b>	<b>% di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni</b>
<i>IMPEGNO VIOLATO A</i>	Impegno A	G=3, E= 1, D= 5	3	3+3,66+1=7,66	10%
	Impegno A2	G=5, E= 3, D= 3	3,66		
	Impegno A3	G=1, E= 1, D= 1	1		
IMPEGNO VIOLATO C	Impegno C	G=1, E= 1, D= 1	1	1+1=2	3%
	Impegno C2	G=1, E= 1, D= 1	1		
<b><i>TOTALE SANZIONE</i></b>					<b>13%</b>

# Impegno pertinente di condizionalità (1)

- si tratta di **norme di condizionalità direttamente collegate agli impegni volontari di SRA e TO** che devono essere verificati in caso di mancato rispetto degli impegni (che sono sempre di livello superiore)
- in Tabella A, in attuazione dell'art. 13 D.M. n. 93348/2024, sono riportati gli **impegni pertinenti di condizionalità rafforzata** applicabili agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027, nonché ai tipi di operazione delle Misure 10 e 11 e alle Azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013 per impegni ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti finanziati con risorse FEASR

# Impegno pertinente di condizionalità (2)

- In caso di **inosservanze contestuali di un impegno volontario e di un collegato impegno pertinente di condizionalità**, al beneficiario è applicata una **riduzione**, nel corrispondente anno civile, determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, **doppia rispetto alle percentuali del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento**, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'intervento in questione, così come disposto all'art. 13 del D.M. n. 93348/2024.
- Qualora nelle specifiche griglie siano **individuati più impegni pertinenti di condizionalità** relativi ad un medesimo impegno volontario, la riduzione prevista dall'articolo 13 **si applica anche nel caso in cui venga violato uno solo di essi**

# Ripetizione

- La ripetizione di una violazione, in base a art. 14 del D.M. n. 93348/2024, ricorre **quando sono accertate due inosservanze analoghe negli ultimi tre anni** a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento; la ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento, **a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze** (deve quindi averne avuto notizia o da ispettore SACP/AGREA o da OdC)

# Ripetizione (2)

Per **inosservanze analoghe** si intendono:

- **inosservanze, anche se ricadenti in un livello di gravità differente, relative al medesimo codice impegno** di uno stesso intervento del PSP 2023-2027 o al medesimo codice impegno di uno stesso tipo di operazione/azione delle programmazioni precedenti;
- **inosservanze relative a codici di impegno analoghi di interventi assimilabili** di diversi periodi di programmazione, come individuati nelle Tabelle A dei singoli interventi presenti negli allegati all'atto di approvazione delle presenti disposizioni ed in precedenti disposizioni sanzionatorie o nei relativi bandi;
- **inosservanze ad impegni aventi il medesimo codice e relativi ad uno stesso tipo di operazione, nei casi in cui tali impegni abbiano decorrenza diversa e di essi almeno uno sia finanziato con risorse FEASR 2023-2027**, e sempre a condizione che tali inosservanze siano accertate negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario.

# Concetto di Montante esempio di tabella A SRA01

TABELLA A – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione e relazione tra gli impegni agroambientali e i pertinenti impegni di condizionalità rafforzata e requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

**Nota:** I montanti riportati si riferiscono all'insieme delle superfici richieste in domanda di pagamento anche in caso di presenza di impegni assunti con bandi diversi.

Codice Impegno TO 10.1.01	Codice Impegno SRA 01	Codice SQNPI	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (->determinazione del montante riducibile)						Impegno pertinente di condizionalità rafforzata	Altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione e definiti nel PSP 2023-2027
				Tipo di operazione	Intervento	azione	Sottoimpegno/ sottoazione	Impegno aggiuntivo	Gruppo di coltura		
N.P.	Testo Co-PSR	0.0	<b>Valutazione complessiva fase di coltivazione:</b> Le superfici devono essere iscritte a SQNPI (*) ed avere ottenuto il certificato di conformità SQNPI ACA o ACA e Marchio SQNPI o Marchio SQNPI (montante coltura) La azienda deve mantenere la certificazione ambientale SQNPI ACA o ACA e Marchio SQNPI o Marchio SQNPI (montante intervento)		X					X	
6	I01-5	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9	<b>Difesa integrata (volontaria)</b> Obbligo di rispettare la normativa cogente relativa all'impiego di prodotti fitosanitari (prescrizioni di etichetta) Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura. Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (Litri l o Kg/ha) indicate nei DPI. Utilizzo di volumi di irrorazione previsti dai Disciplinari di produzione integrata		X					X	CGO 07 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari: art 55 prima e seconda frase  Requisiti Minimi relativi all'uso dei Fitosanitari
2	I01-7	4.2; 4.3; 4.5; 4.6	<b>Scelta varietale e materiale di moltiplicazione</b> Nelle colture erbacee obbligo di utilizzo di sementi certificate per alcune colture. Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato; in assenza dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC.							X	

(\*) Si ricorda che l'iscrizione a SQNPI delle superfici oggetto di impegno è un criterio di ammissibilità: nei casi di coinvolgimento parziale della SOI in domanda di sostegno o pagamento per la quale esiste l'obbligo di adesione a SQNPI si procede quindi applicando le regole di ammissibilità delle superfici e relative norme di revoca parziale o totale (in caso di superamento del 20% della SOI)

# Concetto di Montante esempio di tabella A SRA19-3

## Intervento SRA19 - Azione 3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici

### Premessa

Ai fini del controllo degli impegni 3.2 e 3.3 sul campione estratto per i controlli in loco verranno eseguite le verifiche del rispetto delle Norme relative alla fase di coltivazione previste dalle LGN del SQNPI nelle modalità previste dal manuale delle Procedure AGREA. In caso di accertamento di non conformità non già rilevate dall'OdC, le risultanze del controllo sono trasmesse all'OdC al fine dell'emissione del provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'azienda, a cui seguirà l'applicazione delle sanzioni così come individuate nelle tabelle del presente allegato. **ANCHE PER SRA01 e SRA29**

**TABELLA A – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione e relazione tra gli impegni agroambientali e i pertinenti impegni di condizionalità rafforzata e requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari**

**NOTA:** I montanti riportati si riferiscono all'insieme delle superfici richieste in domanda di pagamento anche in caso di presenza di impegni assunti con bandi diversi. **ANCHE PER SRA01 e SRA29**

Codice Impegno SRA19 Azione 3	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (a determinazione del montante riducibile)						Impegno pertinente di condizionalità	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti/ prodotti fitosanitari
		Intervento	Azione	Sotto impegno	Impegno aggiunti	Gruppo di coltura	Coltura (*)		
3.1a	<b>Impiego del metodo di difesa a basso impatto ambientale previsto dai sottoimpegni</b> 01-Pomacee, Drupacee e Noce - Confusione e disorientamento sessuale 02-Frutticole - Difesa avanzata 03-Vite - Confusione e antagonisti 04-Vite - Difesa avanzata 05-Orticole - Difesa avanzata 07-Erbacee - Difesa avanzata			X			X	<b>CGO 07</b> - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari: art 55 prima e seconda frase.  <b>Per il solo sottoimpegno 11: BCAA 7</b> Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee	Requisiti Minimi relativi all'uso dei Fitosanitari
3.1b	<b>Impiego del metodo di difesa a basso impatto ambientale previsto dal sottoimpegno 6</b> "Orticole – Azioni agronomiche e diserbo avanzato"			X			X		
3.1c	<b>Impiego del metodo di difesa a basso impatto ambientale previsto dal sottoimpegno 8</b> "Erbacee e orticole - Trappole elateridi"			X			X		
3.1d	<b>Impiego del metodo di difesa a basso impatto ambientale previsto dai sottoimpegni</b> 9 "Erbacee -riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acqua" 10 "Erbacee-Divieto impiego glifosate"			X			X		
3.1e	<b>Impiego del metodo di difesa a basso impatto ambientale previsto dal sottoimpegno 11</b> "Precessione prevenzione micotossine frumento duro"			X			X		
3.2	Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata		X				X		
3.3	Rispetto dei Disciplinari di produzione Integrata in base all'esito dei controlli eseguiti da OdC		X				X		

(\*): I montanti coltura riportati si riferiscono ai singoli sottoimpegni **VALIDO SOLO PER SRA19-3**

# Tabella A – SRA 29

## TABELLA A – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione e relazione tra gli impegni agroambientali e i pertinenti impegni di condizionalità rafforzata e requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

NOTA: I montanti riportati si riferiscono all'insieme delle superfici richieste in domanda di pagamento anche in caso di presenza di impegni assunti con bandi diversi.

Codice Impegno MIS. 11 PSP 2014-2022	Codice impegno SRA29 – Azione 29.1 e 29.2	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile)						Impegno pertinente di condizionalità rafforzata	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti / prodotti fitosanitari
			Tipo di operazione	Intervento	Azione	Sottoimpegno/ Sottoazione	Impegno aggiuntivo	Gruppo di coltura/ Settore zootecnico		
10	I02 I03 I04	Obblighi Tecnico amministrativi agricoltura biologica Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica. (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB)	X (*)	X					X *****()	

(\*\*\*\*\*) Secondo quanto previsto dal Dlgs 148, del 6 ottobre 2023, in caso di subentro superati i 90 gg di ritardo nella rinotifica la interruzione dell'assoggettamento aziendale diviene definitiva e si applica la revoca della concessione delle superfici interessate al mancato subentro e il recupero delle annualità precedenti; si provvede inoltre alla verifica del mantenimento della SOI del cedente entro il limite di riduzione massima della superficie concessa del 20%.

# Rilevamento delle infrazioni agli impegni tecnici per SRA01, 19-3 e 29

- **Controllo basato su esiti controlli eseguiti dagli OdC autorizzati**
  - **SQNPI**
    - Adesione come singola azienda: ctrl 100% aziende
    - Adesione Organismo associato: ctrl 100% aziende da parte OA e radice di n (=aziende aderenti a OA) da parte OdC
  - **Bio**: ctrl 100% aziende (o campione ridotto in alcuni casi particolari di aziende a basso rischio) da parte OdC
- Ulteriore controllo a campione del 3% min (con classi rischi differenziate) da parte di tecnici SACP/AGREA in entrambi i casi (SQNPI e BIO); il ctrl a campione 3% è l'unico sistema di controllo per SRA19-1 e SRA19-2
- **Esigenza di «tradurre» in sanzioni PSR/riduzione aiuti i sistemi originali definiti per la concessione dei loghi**

# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3

PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL SQNPI/2024

**SQNPI - ADESIONE GESTIONE CONTROLLO/2024**  
**MODALITÀ DI ADESIONE E GESTIONE**  
**DEL SISTEMA DI QUALITÀ DI PRODUZIONE INTEGRATA**

**Redatto dal GTQ il 16/11/2023**

**Approvato dall'OTS il 24/11/2023**

**Approvato dall'OTS il 09/05/2024**



# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3 (2)

## 8.3.1. NC AZIENDA SINGOLA (FASE COLTIVAZIONE):

La sommatoria dei punteggi attribuiti alle non conformità rilevate determina l'adozione dei provvedimenti di cui alla seguente casistica:

### esclusione dell'UEC o del lotto:

- 1 NCG nei casi indicati con SI nella colonna "ESCLUSIONE dell'UEC o del LOTTO" dell'allegato I (si tratta di NCG su adempimenti che devono essere sempre rispettati)
- "NC" lievi, medie e gravi, riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 10. In questo caso può essere presente una sola NCG (*non riconducibile al caso precedente*) e più NCM e NCL. Qualora le stesse non conformità dovessero ripetersi a carico dell'UEC o dei lotti che hanno origine sulle UEC precedentemente esclusi, il punteggio di demerito si raddoppia;

# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3 (3)

PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL SQNPI/2024

Rev. 13.1 del 24/11/2023

## sospensione del processo di certificazione aziendale:

- mancato rispetto termine di adesione
- Esclusione di tutte le UEC presenti in azienda
- 5 NCG anche su lotti differenti;
- “NC” lievi, medie e gravi riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 20;
- *Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC*

In caso di recidiva nell'arco di 3 anni delle elencate fattispecie di sospensione si ha l'esclusione dell'azienda dal SQNPI.

# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3 (4)

## 6.3. ESCLUSIONE *DELL'AZIENDA* DAL SQNPI

L'esclusione dal SQNPI avviene:

1. per alcune non conformità gravi (vedi PC);
2. per non conformità gravi, medie e lievi come indicato ai punti 8 e 9;

L'esclusione riconducibile ai punti precedenti comporta l'impossibilità di aderire al SQNPI per l'anno successivo.

# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3 (4bis)

## 6.5.2. AUTOCONTROLLO

Ogni operatore associato assoggettato al sistema di controllo è tenuto al rispetto del disciplinare di produzione e all'applicazione dei contenuti del piano di controllo.

L'OA ha piena facoltà di impostare il proprio piano di autocontrollo e di prevedere le modalità per effettuare le verifiche sui soci, nonché di effettuare analisi multiresiduali sul prodotto per almeno una delle colture per la quale è stata richiesta la adesione al SQNPI sia ai fini dell'utilizzo del marchio che per la conformità ACA, partendo dal presupposto che va garantito almeno un numero di prelievi pari a:

- 25% - fino a 1000 aziende aderenti;
- $\sqrt{n}$  - per la quota eccedente le prime 1000 aziende aderenti.

Eventuali situazioni di "non conformità" rilevate dagli operatori devono essere gestite secondo i criteri evidenziati al punto gestione non conformità.

# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3 (4ter)

Nell'anno in corso verrà estratto dall'ODC un campione ( $\sqrt{n}$ ) delle aziende già autocontrollate per verificare se l'autocontrollo è stato eseguito correttamente. L'ODC controllerà, inoltre, se il 100% delle aziende coinvolte nell'anno precedente è stata sottoposta ad attività di autocontrollo.

In caso di mancato rispetto di tale impegno da parte dell'OA sono applicate le seguenti disposizioni:

- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è minore o uguale al 90% è prevista la sospensione annuale dell'OA dal SQNPI;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è minore o uguale al 90% per due anni si determina l'esclusione dell'OA;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è  $> 90\%$  ed  $< al 100\%$  per una annualità va fatto l'adeguamento entro l'annata successiva escludendo dal SQNPI per l'annualità in corso le aziende non soggette ad autocontrollo;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è  $> 90\%$  ed  $< al 100\%$  per due annualità si determina l'esclusione dell'OA.

# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3 (4 qui)

## 8.3.2. NC OPERATORE ASSOCIATO (FASE COLTIVAZIONE):

Il mancato rispetto dei termini di adesione e/o il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti agli ODC comportano la sospensione del processo di certificazione dell'OA.

Per le aziende facenti parte del campione sottoposto a controllo da parte dell'ODC si applicano gli stessi provvedimenti previsti per le aziende singole.

Sulla base delle risultanze del controllo effettuato sul campione si prevede la seguente casistica di interventi, qualora non riscontrate già in autocontrollo e gestite adeguatamente:

- a) non conformità grave riscontrata su un numero  $>$  al 10% delle aziende controllate;
  - I estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione (la verifica ulteriore si esegue nello stesso anno di commercializzazione);
  - II sospensione dell'OA dal processo di certificazione se considerando l'insieme dei due campioni permane lo stesso rapporto di NC;
- b) non conformità grave riscontrata su un numero  $>$  al 25 % delle aziende controllate;
  - III. sospensione dell'OA dal processo di certificazione;
  - IV. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione:
    - i non conformità grave sul 10 % del campione - sospensione dell'OA dal sistema;
    - ii non conformità grave sul campione  $>$  25% delle aziende controllate - esclusione dell'OA dal sistema;

# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3 (4sex)

non conformità lievi, medie e gravi (queste ultime riscontrate su un numero < al 10%) su un numero > al 25 % delle aziende controllate; estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione;

sospensione dell'OA dal processo di certificazione se permane lo stesso rapporto di NC;

nel caso in cui lo stato di sospensione permanga per un periodo superiore ai 3 anni (da riscontrare anno per anno) l'ODC dispone l'esclusione dell'OA dal SQNPI.

In caso di sospensione o di esclusione di un OA gli operatori soci che ritengono di avere correttamente applicato i DPI e vogliono mantenere la adesione al SQNPI (anche al fine della continuità dei contratti agro climatico ambientali per la Operazione Produzione integrata del PSR /CSR/interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal PSP (OCM)) possono richiedere entro 15 gg, dalla notifica del relativo provvedimento di esclusione, la certificazione come singoli aderenti senza soluzione di continuità allo stesso od altro ODC; l'ODC verificherà la condizioni di rispetto del DPI confermando se del caso la continuità della adesione al SQNPI.

# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3 (5)

Produzioni agroalimentari

## Disciplinari di produzione integrata vegetale 2024

[Lettura facilitata](#) 

I disciplinari di produzione integrata sono funzionali a quanto previsto dal CoPSR 2023-2027 (ai sensi del Reg. EU n. 2115/2021) ed alle disposizioni specifiche previste

Per adempiere agli obblighi di pubblicizzazione è possibile utilizzare il seguente format di pubblicizzazione dell'[Osservatorio SQNPI](#) (  138.37 KB).

**Piano di controllo SQNPI 2024 RER**

[Piano di controllo SQNPI RER 2024](#) (  424.38 KB)

# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3 (6)

## ALLEGATO 4 - Check list Piano dei controlli della produzione integrata SQNPI EMILIA-ROMAGNA 2024

FASI DEL PROCESSO			OBBLIGHI	DEROGHE	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	D
0.0	VALUTAZIONE COMPLESSIVA FASE DI COLTIVAZIONE				<p>Per le aziende singole esclusione del lotto per NC grave nei casi espressamente previsti o se la somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi <math>\geq</math> a 10. Il valore delle NC con stesso codice della fase di processo, ripetute su stessa UEC, è pari a n NC x valore di gravità.</p> <p>Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla esclusione dell'unità elementare di coltivazione UEC sono riportate al paragrafo 8.3.2 delle linee guida piani di controllo della norma (il declassamento avviene comunque in caso di totale assenza delle registrazioni)</p>	<p>Per le aziende singole sospensione dell'azienda se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ci sono 5 NCG</li> <li>- sono escluse tutte le UEC presenti in azienda</li> <li>- la somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi è <math>\geq</math> a 20.</li> </ul> <p>Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla sospensione o all'esclusione dell'OA sono riportate al paragrafo 8.3.2 delle linee guida piani di controllo della norma</p>	

FASI DEL PROCESSO			OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC
IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione integrata						
Difesa e controllo delle infestanti			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare			
1.1		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. uso di soli prodotti ammessi;</li> <li>2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. non superare la dose massima ettaro indicata per applicazione;</li> <li>b. su colture ammesse;</li> <li>c. sui terreni indicati (ove previsto);</li> <li>d. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;</li> <li>e. contro le avversità previste;</li> <li>f. nel rispetto dei tempi di carenza;</li> <li>g. intervallo tra due trattamenti con il medesimo pf;</li> <li>h. non superare la dose massima riferita a più annualità</li> </ol> </li> </ol>		<p>Normativa cogente. Le non conformità devono essere notificate con le modalità previste dal SI (inoltre email all'ICQRF)</p> <p>L'operatore è tenuto a rispettare la disposizione "h" anche nel caso in cui vi fosse un'interruzione o un subentro di conduzione (es. gestione del rame)</p>	SI	

# Applicazione delle sanzioni in SQNPI Per SRA01 e SRA19-3 (7)

FASI DEL PROCESSO		OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC
	1.2.1	Utilizzo di formulati ammessi per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (se rilevato dal registro trattamenti o durante l'ispezione)		Norme DPI. Le non conformità no all'ICQR	
	1.2.2	Utilizzo di formulati ammessi per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (se rilevato con analisi multiresiduo)		Norme DPI. Le non conformità no all'ICQR	SI

Fertilizzazione		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare			
10.1		Definizione all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi max dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale (in alternativa adozione del metodo della "dose standard"). Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi, salvo diversa indicazione delle regioni. Nota: se previsti da DPI regionali adattare i piani di controllo regionali a gestione interaziendale analisi/piani di fertilizzazione.		Piano di concimazione o scheda dose standar colturale e delle precessioni. Possibilità di ge software impostati sulla base dei limiti regional	SI
10.2		Nelle zone ordinarie: rispetto dei massimali stabiliti con piano fertilizzazione o scheda dose standard.		Registrazione delle fertilizzazioni effettuate. -coltura in coltura singola scorte di magazzino. Verifica dell'ODC documenti fiscali	

# Violazioni GED e Esclusioni (Tab C3- SRA01)

## Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Livello di infrazione dell'impegno	Codice Impegno o SRA 01	Codice SQNPI	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	I01-6	1.10	Impiego di macchine con certificato di regolazione volontaria scaduto da non oltre 6 mesi	Superficie interessata all'infrazione (*) minore o uguale al 30% della SOI di SRA01 determinata sulla domanda di pagamento.	Come per indice gravità
Medio 3			Impiego di macchine con certificato di regolazione volontaria scaduto da oltre 6 mesi fino a 12 mesi	Superficie interessata all'infrazione (*) superiore al 30% e fino al 50% della SOI di SRA01, determinata sulla domanda di pagamento.	
Alto 5			Impiego di macchine con certificato di regolazione volontaria scaduto da oltre 12 mesi fino a 18 mesi. Oltre 18 mesi ma solo per incidenze della superficie interessata all'infrazione (*) non superiori a 2 ettari o al 10% della SOI di SRA01, determinata sulla domanda di pagamento	Superficie interessata all'infrazione (*) superiore al 50% della SOI di SRA01, determinata sulla domanda di pagamento.	
Esclusione			Attrezzature per la irrorazione con certificato di regolazione strumentale assente o scaduto da oltre 18 mesi per incidenze della superficie interessata all'infrazione (*) superiori a 2 ettari o al 10% della SOI di SRA01, determinata sulla domanda di pagamento.		

$$(1+3+1)/3 = 1,6$$


Classe	Punteggio	Riduzione %
I	> 1,00 < 3,00	3%
II	> 3,00 < 5,00	5%
III	> 5,00	10%

(\*) La superficie interessata all'infrazione è sempre tutta la SOI del gruppo di coltura oggetto di trattamenti fitosanitari

# Violazioni GED e Esclusioni (Tab C4 - SRA19 Az3)

## Impiego del metodo di difesa a basso impatto ambientale previsto dal sottoimpegno 8 "Erbacee e orticole - Trappole elateridi"

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	Non rilevabile	Superficie della coltura interessata all'infrazione minore o uguale al 10% della SOI oggetto dello specifico impegno determinata sulla domanda di pagamento.	Come per indice gravità
Medio 3	Mancato rispetto degli obblighi con scostamenti fino al 10% (es. numero minimo trappole da installare, numero minimo dei rilievi, mancato o tardivo invio dei dati, ecc.)	Superficie della coltura interessata all'infrazione superiore al 10% e fino al 20% della SOI oggetto dello specifico impegno determinata sulla domanda di pagamento.	
Alto 5	Mancato rispetto degli obblighi con scostamenti superiori al 10% fino al 20% (es. numero minimo trappole da installare, numero minimo dei rilievi, mancato o tardivo invio dei dati, ecc.).(*)	Superficie della coltura interessata all'infrazione superiore al 20% della SOI oggetto dello specifico impegno determinata sulla domanda di pagamento.	
<b>Esclusione</b>	Mancato rispetto degli obblighi con scostamenti superiori al 20% (es. numero minimo trappole da installare, numero minimo dei rilievi, mancato o tardivo invio dei dati, ecc.)		

$$(3+5+3)/3 = 3,6$$


Classe	Punteggio	Riduzione %
I	> 1,00 < 3,00	3%
<b>II</b>	<b>&gt; 3,00 &lt; 5,00</b>	<b>5%</b>
III	> 5,00	10%

(\*) Per gli obblighi e vincoli riferiti a date e periodi di scadenza le difformità inferiori o uguali ai 15 gg non sono considerate esclusioni ma violazioni di Gravità alta

# Violazioni GED su gruppi impegni (Tab C2 - SRA01)

Livello di infrazione dell'impegno	Codice Impegno SRA 01	Codice SQNPI	Gravità	Entità	Durata		
Basso 1	I01-5	1.6 1.7 1.8	Criteri di giustificazione (campionamento, soglie, bollettino) assenti per 1 intervento di difesa	Superficie della coltura interessata alle infrazioni minore del 10% della SOI di SRA01 per la medesima coltura, determinata sulla domanda di pagamento.	Come per indice gravità		
		1.9	Utilizzo di volumi di irrorazione superiori a quelli consentiti fino al 20%				
		1.6 1.7 1.8	Criteri di giustificazione (campionamento, soglie, bollettino) assenti fino a 3 interventi di difesa	Superficie della coltura interessata all'infrazione maggiore del 10% e fino al 30% della SOI di SRA01 per la medesima coltura, determinata sulla domanda di pagamento.			
1.2 1.3 1.4		Un solo impiego non consentito dai disciplinari a livello di prodotto, di dosi massime e di numero di applicazioni su arboree principali					
1.9		Utilizzo di volumi di irrorazione superiori a quelli consentiti dal 20% al 40%					
Medio 3		I01-5	1.6 1.7 1.8	Criteri di giustificazione (campionamento, soglie, bollettino) assenti per più di 3 interventi di difesa		Superficie della coltura interessata all'infrazione superiore al 30% della SOI di SRA01 per la medesima coltura, determinata sulla domanda di pagamento.	
			1.2 1.3 1.4	Impieghi non consentiti dai disciplinari a livello di prodotto, di dosi massime, di numero di applicazioni: - 2 impieghi su arboree principali, e/o - 1 impiego su bietola, riso e proteaginose, ortive ed altre annuali, olivo e castagno e fruttiferi minori			
			1.9	Utilizzo di volumi di irrorazione superiori al 40% rispetto a quelli consentiti			
Alto 5			I01-7	4.2 4.3 4.5 4.6		Impiego di materiale vivaistico o sementi non conforme a disciplinare di produzione o norme tecniche per le colture arboree impiantato in zone interessate a "lotta obbligatoria" ad organismi fitopatogeni.	

# Violazioni GED e Esclusioni (Tab C5 - SRA29)

## Fertilizzazione

Livello di infrazione dell'impegno	Codice Impegn o Mis. 11	Codice impegno SRA29	Codice DM 15962/2013	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	3	I01-3	N.P.	Non rilevabile	Superficie della coltura interessata all'infrazione minore del 10% della SOI dell'Azione/Operazione o Intervento per la medesima coltura, determinata sulla domanda di pagamento.	Come per indice gravità
Medio 3			D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento inferiore o uguale al 10%.	Superficie della coltura interessata all'infrazione superiore a 10% e fino al 30% della SOI dell'Azione/Operazione o Intervento per la medesima coltura, determinata sulla domanda di pagamento	
Alto 5			D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento superiore al 10%.	Superficie della coltura interessata all'infrazione superiore al 30% della SOI dell'Azione/Operazione o Intervento per la medesima coltura, determinata sulla domanda di pagamento	
<b>Esclusione</b>			D3.01	<b>Uso registrato di fertilizzanti non previsti in Allegato II del Reg. (CE) n. 2021/1165</b>		

(\* la superficie considerata è calcolata come somma delle SOI dei singoli sottoimpegni

# Violazioni GED e Esclusioni (Tab C1 – SRA19 Az3)

Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e Rispetto dei Disciplinari di produzione Integrata in base all'esito dei controlli eseguiti da OdC

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	Non rilevabile	Non rilevabile	Non rilevabile
Medio 3			
Alto 5			
<b>Esclusione</b>	<b>Mancata iscrizione e/o Esclusione del lotto/UEC da certificazione SQNPI</b>		

# Violazione specifica: SRA01- Tab B

Codice Impegno SRA 01	Codice SQNPI	Impegni	Infrazione	Motivazione
Testo Co-PSR	0.0	<u>Valutazione complessiva fase di coltivazione:</u> La azienda deve mantenere la certificazione ambientale SQNPI ACA o ACA e Marchio SQNPI o Marchio SQNPI (montante intervento)	Sospensione aziendale da certificazione SQNPI per somma di infrazioni	
I01-5	1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9	<u>Difesa integrata (volontaria)</u>  Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti  Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura.  Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI.	<b>Omessa dichiarazione in merito all'uso di prodotti fitosanitari non previsti dalle Norme tecniche di coltura.</b> <b>La verifica della omessa dichiarazione viene eseguita attraverso analisi di residui di prodotti fitosanitari o verifiche di magazzino e contabili qualora previste</b>	
I01-4	10.1 10.2 10.3 10.4	<u>Fertilizzazione</u>  Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno o la consultazione del "Catalogo dei suoli" secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. Le analisi hanno validità di 5 anni per tutte le colture.  Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, utilizzando il metodo del bilancio previsionale oppure quello delle schede a dose standard  Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee.	<b>Assenza di analisi del suolo e/o di sistemi alternativi previsti per la definizione della composizione del terreno su superfici &gt; del 30% della SOI aziendale.</b>  <b>Omessa dichiarazione di prodotti fertilizzanti relativa a quantità di N o P o K, superiori al 15% delle quantità totali impiegabili per ciascun elemento sulla SOI della SRA01 determinata sulla domanda di pagamento.</b>  La verifica dell'omessa dichiarazione viene eseguita attraverso schede di registrazione, analisi di residui o verifiche di magazzino e contabili, qualora previste.  Impieghi di N o P o K superiori al 30% del massimale previsto dal piano di fertilizzazione e su una superficie maggiore del 50% della SOI della SRA01 determinata sulla domanda di pagamento.	Inadempimenti che pregiudicano l'impegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducono l'impiego di input chimici
I01-2	6.1 6.2 6.3	<u>Avvicendamento colturale</u>  Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio per coltura.  I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture  e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche	Adozione di monosuccessione per un periodo superiore ai tre anni, su più del 50% della SOI della SRA01 determinata sulla domanda di pagamento.	
I02	0.1 0.2 0.3 0.4	<u>Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino</u> Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio. Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare, il registro contiene le seguenti schede dettagliate per ciascuna coltura: -pratiche agronomiche (date di semina, lavorazioni raccolta, ecc), - fertilizzazioni, - irrigazione o monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti, trattamenti fitosanitari, scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari	Assenza in sede di controllo del piano di concimazione (ove necessario), e contestuale evidenza di fertilizzazione effettuata. Assenza della documentazione (schede di registrazione, quaderni di campagna o magazzino, ecc.).	Inadempimenti che pregiudicano l'impegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di input chimici

# Violazione grave: SRA01- Tab B1

Codice Impegno SRA01	Codice SQNPI	Impegni	Infrazione	Motivazione
Testo Co- PSR	0.0	<u>Valutazione complessiva fase di coltivazione</u> La azienda deve mantenere la certificazione ambientale SQNPI ACA o ACA e Marchio SQNPI o Marchio SQNPI (montante intervento)	<u>Esclusione aziendale da certificazione SQNPI per somma di infrazioni</u>	Inadempimento che pregiudica nel suo insieme l'impegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducono l'impiego di input chimici

# Violazione specifica: SRA19 Az1- Tab B

Codice Impegno SRA19 - Azione 1	Impegni	Infrazione	Motivazione
1.0	<p><u>Impiego di attrezzatura per l'irrorazione antideriva</u>                      Riduzione di almeno il 50% della deriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno, attraverso l'impiego di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ugelli antideriva ad iniezione d'aria;</li> <li>• ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee;</li> <li>• manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce);</li> <li>• sistemi di distribuzione localizzata (irroratrici per colture erbacee) e con schermature (irroratrici per diserbo sottofila delle colture arboree);</li> <li>• sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;</li> <li>• macchine irroratrici a tunnel.</li> <li>• sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria.</li> </ul>	<p>Superficie trattata con attrezzatura per l'irrorazione priva di ugelli/sistemi prescritti per la riduzione della deriva, maggiore del 30% della SOI di SRA19 Azione 1 determinata sulla domanda di pagamento.</p>	<p>Inadempimenti che pregiudicano l'impegno all'adozione di tecniche di riduzione della deriva di almeno il 50%</p>
2	<p><u>Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari</u>                      Utilizzo di macchine per i trattamenti fitosanitari per le quali è stata rilasciata una certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte dei centri prova autorizzati.                      Tale impegno deve essere assolto almeno entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno.                      La suddetta certificazione va effettuata due volte nel corso del quinquennio, ad eccezione dei casi in cui la attrezzatura sia già dotata, al momento di inizio impegno, di certificazione della regolazione con le dotazioni strumentali previste dall'impegno I1.1 ed il periodo di impegno sia conseguentemente coperto dal certificato iniziale e da uno ulteriore eseguito alla scadenza del certificato posseduto a inizio impegno</p>	<p>Attrezzature per la irrorazione con certificato di regolazione strumentale:                      - assente;                      - scaduto da oltre 6 mesi per incidenze della superficie interessata all'infrazione superiori al 30% della SOI di SRA19 Azione 1 determinata sulla domanda di pagamento.</p>	<p>Inadempimenti che pregiudicano l'impegno all'adozione di tecniche di riduzione della deriva di almeno il 50%</p>

# Violazione specifica: SRA19 Az2- Tab B

Codice Impegno SRA 19 - Azione 2	Impegni	Infrazione	Motivazione
2.1	<p><u>Rispetto del numero massimo di trattamenti con sostanze candidate alla sostituzione</u>            Non superare il numero massimo annuale di trattamenti con sostanze attive candidate alla sostituzione (ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE). Il calcolo delle sostanze attive non include i trattamenti eseguiti con il rame.</p>	<p>Superamento del numero di trattamenti con sostanze attive candidate alla sostituzione su almeno il 30% della SOI determinata sulla intera domanda di pagamento.</p>	<p>Inadempimenti che pregiudicano l'impegno alla riduzione dei trattamenti con sostanze candidate alla sostituzione</p>
2.2	<p><u>Divieto di diserbo nell'interfila delle colture arboree</u>            Per le colture arboree è ammesso esclusivamente il diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto. Non sono ammessi interventi erbicidi nell'interfila.</p>	<p>Diserbo nell'interfila su più del 30% della SOI investita con colture arboree.</p>	

# Violazione specifica: SRA19 Az3- Tab B

Codice Impegno SRA19 Azione3	Impegno	Infrazione	Motivazione
3.2	Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata	Mancata Adesione a SQNPI della SOI in domanda di sostegno dal 15% fino al 30% della superficie per la quale esiste l’obbligo (*).	Inadempimento che pregiudica nel suo insieme l'impegno all'adozione di tecniche che riducono l'impiego di input chimici
3.3	Rispetto dei Disciplinari di produzione Integrata in base all’esito dei controlli eseguiti da OdC	Provvedimento di Sospensione dell’azienda dal SQNPI in base all’esito dei controlli eseguiti da OdC	

(\* ) la superficie considerata è calcolata come somma delle SOI dei singoli sottoimpegni

# Violazione grave: SRA19 Az3- Tab B1

Codice Impegno SRA19 Azione3	Impegno	Infrazione	Motivazione
3.2	Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata	Mancata Adesione a SQNPI della SOI in domanda di sostegno superiore al 30% della superficie per la quale esiste l'obbligo (*).	Inadempimento che pregiudica nel suo insieme l'impegno all'adozione di tecniche che riducono l'impiego di input chimici
3.3	Rispetto dei Disciplinari di produzione Integrata in base all'esito dei controlli eseguiti da OdC	Provvedimento di Esclusione dell'azienda dal SQNPI in base all'esito dei controlli eseguiti da OdC	

(\* ) la superficie considerata è calcolata come somma delle SOI dei singoli sottoimpegni

# Violazione specifica: SRA29 - Tab B

Codice Impegno MIS. 11 PSP 2014-2022	Codice impegno SRA29 - Azione 29.1 e 29.2	Codice DM 15962/13	Impegni	Infrazione	Motivazione
10	102 103 104	B4.01 C4.01 L4.01 M4.01 M4.02	Mantenere per tutto il periodo di impegno l'adesione al regime di Agricoltura Biologica nelle modalità stabilite dai Reg. (CE) n. 848/2018 e successive modificazioni, dal D. Lgs. n. 148 del 6 ottobre 2023 e dalle disposizioni applicative regionali.	Soluzione di continuità nell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo dei Reg. (CE) n. 848/2018 e successive modificazioni, segnalata anche da provvedimenti di esclusione da parte degli OdC (*), nei casi di mancato pagamento all'OdC o recesso errato, ecc. con ri-notifica dell'attività con il metodo biologico oltre i 30 gg e entro 90 gg dalla data del termine dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo e con evidenza nel Certificato della continuità della conformità aziendale ai sensi dei succitati Regolamenti (**).	L'inadempienza determina il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Azione/Tipo di Operazione o dall'Intervento
4	I01-4	D3.01	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato I del Reg. (UE) n. 2021/1165.	Omessa registrazione in merito all'uso di prodotti non previsti negli allegati I e II del Reg. (CE) n. 2021/1165.	
3	I01-3	D3.01	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II del Reg. (CE) n. 2021/1165.	La verifica dell'omessa registrazione viene eseguita attraverso analisi di residui di prodotti fitosanitari o verifiche di magazzino e contabili	
IAF 23 e 25	N.P.	N.P.	Disposizioni procedurali per l'attuazione degli Impegni Aggiuntivi facoltativi (IAF) 23 e 25 rispetto dei vincoli qualitativi e quantitativi delle norme applicative IAF	Mancata applicazione, dichiarata in domanda di pagamento, superiore al 30% della SOI IAF su superfici previste da Disposizioni applicative IAF Mancato rispetto totale di uno o più obblighi o divieti qualitativi delle norme applicative IAF su una superficie superiore al 30% della SAU oggetto dello specifico impegno IAF determinata sulla domanda di pagamento (***) Mancato rispetto totale o parziale di uno o più degli obblighi e divieti quantitativi delle norme applicative IAF con scostamento superiore al 30% a seconda del tipo di vincolo/divieto (es minore quantità erogatori, numero minimo di trattamenti da eseguire, numero minimo trappole da installare, minori dosi formulati o preparati biologici, numero massimo trattamento ammessi, minore numero di invii dati di monitoraggio o dei dati meteo e irrigazione, ecc.)	

1 La superficie interessata all'infrazione è sempre tutta la SOI del gruppo di coltura oggetto di trattamenti fitosanitari

(\*): organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi del D.Lgs n. 148/2023.

(\*\*): **Nei casi di mancato pagamento dell'ODC, errato recesso, ecc., le conseguenze previste per la violazione specifica indicata NON si applicano nel caso di ri-notifica dell'attività con il metodo biologico nelle modalità stabilite dai Reg. (CE) n. 848/2018 e successive modificazioni, dal D. Lgs. n. 148/2023 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni applicative regionali, entro 30 gg dalla data di termine dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo e con evidenza nel Certificato della continuità della conformità aziendale ai sensi dei Reg. (CE) n. 848/2018. Nell'ipotesi di ri-notifica dell'attività con il metodo biologico oltre i 30 gg ed entro 90 gg dalla data di termine dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo e con evidenza nel Certificato della continuità della conformità aziendale ai sensi dei succitati Regolamenti si applicano le conseguenze della violazione specifica.**

(\*\*\*) Per gli obblighi e vincoli riferiti a date e periodi di scadenza le difformità inferiori o uguali ai 15 gg non sono considerate come violazioni specifiche

# Violazione grave SRA 29 Tab. B1

**TABELLA B.1 – Ulteriori fattispecie che determinano la applicazione diretta delle Violazioni gravi**

Codice Impegno MIS. 11 PSP 2014-2022	Codice impegno SRA29 – Azione 29.1 e 29.2	Codice DM 15962/13	Impegni	Infrazione	Motivazione
10	I02 I03 I04	B4.01 C4.01 L4.01 M4.01 M4.02	Mantenere per tutto il periodo di impegno l'adesione al regime di Agricoltura Biologica nelle modalità stabilite dai Reg. (CE) n. 848/2018 e successive modificazioni, dal D. Lgs. n. 148 del 6 ottobre 2023 D. Lgs. n. 20 del 23 febbraio 2018 e dalle disposizioni applicative regionali	Nei casi di mancato pagamento dell'ODC, errato recesso, ecc., in mancanza di ri-notifica entro 90 gg dalla data di termine dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo, o di mancata evidenza nel Certificato della continuità della conformità aziendale ai sensi dei Reg. (CE) n. 848/2018	L'inadempienza determina il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Azione/Tipo di Operazione o dall'Intervento